



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 23 Ottobre 2019
Dipartimento della Funzione Pubblica

WEBINAR 2

<<L'ARTICOLAZIONE DEI CONTROLLI >>

Avvio della formazione specialistica con il
percorso “Area Gestione e Controlli”

Relatore
Dott.ssa Rossana Giacalone



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA

SINTESI WEBINAR 1 – IL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO

- Sistema di Gestione e Controllo dei Programmi Operativi (struttura e funzionamento)
- Funzioni delle Autorità di Gestione, di Certificazione e di Audit e degli altri organismi coinvolti nel Programma
- Il circuito finanziario dei Programmi, i flussi relazionali fra gli attori dei PO (Richiesta ed erogazione dell'anticipazione e trattamento delle domande di rimborso)



PROGRAMMA WEBINAR 2 – L'ARTICOLAZIONE DEI CONTROLLI – 1/3

- Normativa di riferimento (Regolamenti UE, manuale dei controlli, ecc)
- Definizione di controllo
- I soggetti coinvolti nell'attività di controllo e loro funzioni
- I diversi livelli e tipologie di controllo (Controlli di I e II livello, Controlli di sistema, Controlli di qualità dell'UMC/UC, elementi specifici di controllo - es. appalti, aiuti, ecc -)



PROGRAMMA WEBINAR 2 – L'ARTICOLAZIONE DEI CONTROLLI – 2/3

Tipologie, oggetto e svolgimento dei controlli:

1. Modalità e tempi
2. Controlli documentali
3. Controlli in loco e campionamento



PROGRAMMA WEBINAR 2 – L'ARTICOLAZIONE DEI CONTROLLI – 3/3

- Strumenti per il controllo (Cenni introduttivi sulle Check list, Piste di controllo, ecc)

- Irregolarità e frodi



LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI CONTROLLI

La stessa verrà analizzata nel corso della trattazione



NORMATIVA DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI CONTROLLI

Disposizioni generali europee – legislazione

- Reg. 1303/2013-RdC
- Reg. 1301/2013- FESR e Reg. 1304/2013 – FSE
- Reg. (UE) 966/2012 (Regolamento Finanziario)
- Ecc.

Disposizioni generali europee – orientamento (es. Documenti della CE EGESIF)

Disposizioni generali nazionali (delibere Cipe, Circolari, ecc)

Disposizioni regionali (Leggi Regionali, Delibere di Giunta, Manuali, ecc)



DEFINIZIONE CONTROLLO – ART. 2, LETT. R – REG. (UE) 966/2012

r) "**controllo**", qualsiasi misura adottata al fine di garantire con ragionevole sicurezza l'efficacia, l'efficienza e l'economia delle operazioni, nonché l'affidabilità delle relazioni, la salvaguardia degli attivi e l'informazione, la prevenzione, l'individuazione e la rettifica di frodi e irregolarità e il seguito dato a tali frodi e irregolarità e l'adeguata gestione dei rischi connessi alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti, tenendo conto del carattere pluriennale dei programmi, nonché della natura dei pagamenti in questione. I controlli possono comportare varie verifiche, nonché l'attuazione delle politiche e delle procedure per raggiungere gli obiettivi illustrati nella prima frase.



I SOGGETTI COINVOLTI NELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E NELLA GESTIONE DELLE IRREGOLARITA'



I SOGGETTI COINVOLTI NELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO – 1/5

I soggetti a vario titolo coinvolti nell'attività di controllo sugli interventi del PO e nella rilevazione di eventuali irregolarità possono essere:

- soggetti interni al Si.Ge.Co
- soggetti esterni appartenenti a organismi nazionali ed europei



I SOGGETTI COINVOLTI NELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO – 2/5

I soggetti soggetti interni al Si.Ge.Co

- l'AdG (SRMC interventi FSE, UMC/Servizio MC o Unità Operative Periferiche) nell'ambito delle attività di **controllo di I livello**;
- l'Autorità di Audit, nel corso dei **controlli di secondo livello**;
- l'Autorità di Certificazione (verifiche **in fase di certificazione** della spesa e **chiusura annuale dei conti**)



I SOGGETTI COINVOLTI NELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO – 3/5

I **soggetti esterni** appartenenti a:

- Organismi nazionali
- Organismi europei



I SOGGETTI COINVOLTI NELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO – 4/5

I soggetti esterni appartenenti ad organismi nazionali sono le **Autorità Nazionali**, quali:

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze – IGRUE (Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'unione europea);
- la Guardia di Finanza, i Carabinieri e gli Organi di Polizia Giudiziaria;
- la Corte dei conti;
- altri Organi di controllo delle amministrazioni regionali e centrali.



I SOGGETTI COINVOLTI NELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO – 5/5

I soggetti esterni appartenenti ad organismi europei sono le Autorità Europee preposte al controllo di operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei, quali:

- la Corte dei conti Europea;
- l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).



I DIVERSI LIVELLI DI CONTROLLO E LE AUTORITA' COINVOLTE



REGOLAMENTO (UE) 1303/2013

Per gestire ciascun Programma Operativo il **Regolamento europeo 1303/2013**, agli artt. 125, 126 e 127, designa un'autorità di gestione, una di certificazione e una di audit, ognuna con **specifiche funzioni** (tra cui le attività di controllo).



REGOLAMENTO (UE) 1303/2013 – SINTESI ART. 125

L'**Autorità di Gestione** è incaricata di mettere in atto i programmi operativi.

È il responsabile della gestione e dell'attuazione, è tenuta a garantire che i progetti da finanziare siano selezionati conformemente ai criteri del programma operativo e siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l'intero periodo di attuazione.



REGOLAMENTO (UE) 1303/2013 – SINTESI ART. 126

L'**Autorità di Certificazione** verifica lo stato delle spese e le richieste di pagamento prima che vengano trasmesse alla Commissione.

È incaricata di verificare che le spese siano conformi alle normative comunitarie e nazionali.

Dopo aver effettuato i controlli trasmette le domande di pagamento.



REGOLAMENTO (UE) 1303/2013 – SINTESI ART. 127 – 1/2

L'**Autorità di Audit** accerta il funzionamento efficiente del sistema di monitoraggio e controllo.

E' è l'organismo che pianifica, gestisce e coordina le attività di controllo lungo tutto il periodo di programmazione, al fine di garantire l'efficacia dei sistemi di gestione/controllo e la correttezza delle operazioni.



REGOLAMENTO (UE) 1303/2013 – SINTESI ART. 127 – 2/2

L'**Autorità di Audit** deve essere, **funzionalmente indipendente** dall'autorità di gestione e dall'autorità di certificazione.



I DIVERSI LIVELLI DI CONTROLLO

- Controlli di I livello
- Controlli di II livello
- Controlli della Commissione Europea
- Controlli della Corte dei Conti Europea
- Controlli dell'OLAF



ALTRI CONTROLLI

- Controlli di qualità
- Controlli di sistema
- Cenni su elementi specifici di controllo (es. appalti, aiuti, ecc)



COSA SONO I CONTROLLI DI I LIVELLO – 1/3

Sono di responsabilità dell’Autorità di Gestione, sono **volti a garantire**, nel corso della gestione, **la correttezza, la regolarità e la legittimità dell’esecuzione degli interventi** sotto l’aspetto contabile e finanziario.

L’attività di controllo di I livello, infatti, ha lo scopo di **assicurare un impiego efficiente e regolare dei contributi** che devono essere utilizzati **nel rispetto dei principi di sana gestione finanziaria**.



COSA SONO I CONTROLLI DI I LIVELLO – 2/3

L'attività di controllo di I livello ha lo scopo di **assicurare** ad esempio:

- che le spese dichiarate siano reali;
- che prodotti e servizi siano forniti conformemente alla decisione di approvazione;
- che le domande di rimborso del Beneficiario siano corrette;
- che le spese siano conformi alle norme comunitarie e nazionali;
- che le spese non ricevano un doppio finanziamento,
- la correttezza e regolarità delle procedure in materia di appalti e contratti pubblici



COSA SONO I CONTROLLI DI I LIVELLO – 3/3

I controlli di I livello in loco **includono**:

- **verifiche amministrative** di tutte le domande di rimborso presentate dai Beneficiari;
- **verifiche in loco di singole operazioni** ovvero verifica dell'effettività delle attività realizzate e/o dei beni servizi forniti/erogati.



COSA SONO I CONTROLLI DI II LIVELLO – 1/2

Sono effettuati dall'Autorità di Audit.

Essi sono svolti su **due livelli** e prevedono audit di sistema e audit delle operazioni:

- **l'audit di sistema** mira a verificare l'efficacia del sistema di Gestione e Controllo nel garantire la corretta verifica e certificazione delle spese;
- **l'audit delle operazioni** è svolto secondo un piano annuale di verifiche mediante attività desk e verifiche in loco.



COSA SONO I CONTROLLI DI II LIVELLO – 2/2

A seguito delle attività di controllo, in base alla natura e alla gravità delle irregolarità riscontrate vengono presi provvedimenti che possono andare:

- da semplici richiami
- fino alla rideterminazione del finanziamento
- o alla revoca parziale o totale del finanziamento,

anche attraverso il recupero delle somme già erogate con relativi interessi, ed essere accompagnati da comunicazioni alla Commissione Europea o all'OLAF e dall'avvio di procedimenti giudiziari.



COS'E' L'AUDIT DELLE COMMISSIONE

L'**Audit della Commissione** (da parte della DG Regio) é un ulteriore controllo di II livello sul rispetto della normativa, sulla documentazione e certificazione presentata ma anche sull'Autorità di Gestione o Audit stessa.



COS'E' L'AUDIT DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA

La **Corte dei Conti Europea** controlla che i fondi dell'UE siano raccolti e utilizzati correttamente.

In quanto auditor esterno indipendente dell'UE, tutela gli interessi dei contribuenti dell'UE.

Non è dotata di poteri legali, ma opera per migliorare la gestione da parte della Commissione europea del bilancio dell'UE e riferisce sullo stato delle finanze dell'Unione. Segnala i casi sospetti di frode, corruzione o altra attività illegale.



COSA SONO I CONTROLLI DELL'OLAF

OLAF: l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) indaga sui casi di frode ai danni del bilancio dell'UE a seguito di segnalazioni.



COSA SONO I CONTROLLI DI QUALITA' DELL'UMC/UC

Nell'ambito dell'FESR, rientrano nelle competenze dei CdR le verifiche periodiche della qualità dei controlli di I livello e hanno la finalità di attestare, a livello di linee di intervento/gruppo di operazioni omogenee, la qualità dei controlli condotti sulle procedure di selezione e dei controlli sulle operazioni

Nell'ambito dell'FSE, vi rientrano quelli sulla qualità dell'operato del controllore esterno



COSA SONO I CONTROLLI DI SISTEMA

Al fine di accertare la regolarità delle procedure adottate dalle UMC/UC (FESR) o dai CdR (FSE) e l'adeguatezza delle strutture organizzative preposte ai controlli di primo livello e del Sistema di Gestione e Controllo, l'Area 7 del DRP (FESR) e il SRMC (FSE) effettuano periodicamente un controllo di sistema, anche per il tramite di controlli a campione sulle spese certificate, **per verificare:**

- la correttezza delle procedure utilizzate per i diversi adempimenti;
- il corretto utilizzo dei modelli predisposti quali check list, verbali, etc.;
- la corretta archiviazione delle informazioni all'interno del fascicolo di progetto;
- l'adeguatezza della pista di controllo.



PROCEDURA DI VERIFICA OPERAZIONI FSE - 1/2

Funzione	Dipartimento	Area/Servizio/Uffici coinvolti	Ruolo/Responsabilità
Definizione degli strumenti per i controlli	Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale	SRMC	Definizione della metodologia, degli strumenti e delle modalità per la realizzazione dei controlli di I livello
Ricezione e verifica della Domanda di Rimborso	CdR competente	UMC/Servizio MC UOP Controllore esterno	Verifica della Domanda di Rimborso sulla base della documentazione presentata dal beneficiario e gestione del contraddittorio/follow up



PROCEDURA DI VERIFICA OPERAZIONI FSE - 2/2

Funzione	Dipartimento	Area/Servizio/Uffici coinvolti	Ruolo/Responsabilità
Validazione della spesa	CdR competente	UMC/Servizio MC	Verifica della Domanda di Rimborso e validazione della spesa ammissibile
Predisposizione del piano dei controlli in loco	CdR competente	UMC/Servizio MC	Predisposizione del piano dei controlli ed estrazione del campione delle operazioni da controllare
Controllo in loco amministrativo	CdR competente	UMC/Servizio MC UOP Controllore esterno	Realizzazione dei controlli in loco presso il beneficiario, trasmissione degli esiti e gestione del contraddittorio/follow up
Controllo in loco ispettivi	CdR competente	UMC/Servizio MC UOP Controllore esterno	Realizzazione dei controlli ispettivi in loco sulle operazioni campionate
Controlli di qualità	CdR competente	UMC/Servizio MC	Controlli di qualità sulle operazioni verificate dal controllore esterno
Controlli di sistema	Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale	SRMC	Controlli di sistema sui CdR per verificare la correttezza delle procedure utilizzate



PROCEDURA DI VERIFICA OPERAZIONI FESR -

CONTROLLI E SOGGETTO RESPONSABILE	DEFINIZIONI
VERIFICHE DI GESTIONE (UCO)	Fanno parte del sistema di controllo interno di qualsiasi organizzazione, disciplinate prevalentemente dalle norme nazionale. Si trattano di controlli che nell'ambito di un'organizzazione vengono effettuati al fine di garantire che le procedure eseguite siano conformi alla normativa applicabile, che i prodotti, servizi o i lavori siano stati forniti e che le spese siano state sostenute conformemente alla normativa di riferimento (es. d.lgs. 50/2016)
CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO (UMC)	Si tratta di controlli relativi ai processi per i quali l'organizzazione è responsabile, svolti al fine di verificare la fornitura dei servizi cofinanziati, la realtà delle spese dichiarate in caso di rimborso delle spese effettivamente sostenute e la conformità con i termini della decisione della Commissione che approva il POR e le norme nazionali e della Unione applicabile (art. 125.5 RDC)



PROCEDURA DI VERIFICA OPERAZIONI FESR - 2/2

CONTROLLI E SOGGETTO RESPONSABILE	DEFINIZIONI
CONTROLLI DI SISTEMA (AREA 7 DRP CONTROLLI, REPRESSIONI FRODI)	È previsto un monitoraggio della qualità dei controlli di primo livello svolti dalle UMC: verifiche di congruità sulle strutture organizzative, sulle procedure da questa adottate oltre che sui controlli effettuati, anche mediante revisione campionaria di singoli progetti oggetto di certificazione di spesa (controlli sulle UMC)
CONTROLLI DI QUALITA' (CdR-UMC)	Controlli sulla qualità dei controlli di primo livello. Rientrano nelle competenze dei CdR e hanno la finalità di attestare, a livello di linee di intervento/gruppo di operazioni omogenee, la qualità dei controlli condotti sulle procedure di selezione e dei controlli sulle operazioni.



IL RUOLO DELL'IGRUE NEL PROCESSO DI CONTROLLO – 1/2

IGRUE - Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea svolge specifiche attività connesse al processo di **formazione ed esecuzione del bilancio comunitario, all'analisi e studio dei dati di attuazione degli interventi cofinanziati** dai fondi strutturali europei ed è **responsabile del monitoraggio dei flussi finanziari** tra l'Italia e l'Unione europea, garantendo una comunicazione trasparente ed efficace delle politiche europee di sviluppo socio-economico in Italia.



IL RUOLO DELL'IGRUE NEL PROCESSO DI CONTROLLO – 2/2

L'art.128.2 del Regolamento (UE) n.1303/2013 prevede la possibilità per gli Stati membri di **designare un organismo nazionale di coordinamento per facilitare la cooperazione delle Autorità di audit con la Commissione Europea**, per una condivisione dei piani, dei metodi e dei risultati dei controlli. Inoltre, ai sensi dell'articolo 1, comma 673, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), l'IGRUE svolge il **ruolo di Autorità di Audit di tre Programmi Operativi Nazionali**: “Città Metropolitane” , “Governance e Capacità Istituzionale” , “Per la Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento” .



LE DIVERSE TIPOLOGIE DI CONTROLLI



VERIFICHE EX ART. 125, PAR. 4 REG. (UE) N. 1303/2013 – 1/2

In relazione alle verifiche di gestione sulle operazioni cofinanziate, l'**art. 125, par. 4, 5 e 7 del Reg. (UE) n. 1303/2013** stabilisce che l'Autorità di Gestione ha la responsabilità di:

- a) verificare che i **prodotti e servizi cofinanziati siano stati forniti**, che per le operazioni a costi reali i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che queste ultime siano conformi al diritto applicabile, al Programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'operazione;
- a) garantire che i beneficiari coinvolti nell'attuazione di operazioni mantengano **un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata** per tutte le transazioni relative a un'operazione;



VERIFICHE EX ART. 125, PAR. 4 REG. (UE) N. 1303/2013 – 2/2

- c) **istituire misure antifrode efficaci e proporzionate**, tenendo conto dei rischi individuati;
- d) preparare la **dichiarazione di affidabilità di gestione** sui conti relativi alla spesa sostenuta e **la sintesi annuale delle relazioni finali di audit e dei controlli** eseguiti di cui all'art. 59, paragrafo 5, lettere a) e b), del Regolamento finanziario;
- e) stabilire procedure per far sì che tutti i **documenti relativi alle spese e agli audit** necessari per garantire una Pista di controllo adeguata **siano conservati** secondo quanto disposto all'art. 72, lettera g) del Regolamento generale (pista di controllo adeguata).

Nota: L'art.72 del Reg (UE) 1303/2013 detta i «Principi generali dei sistemi di gestione e controllo»



VERIFICHE EX ART. 125, PAR. 5 REG. (UE) N. 1303/2013- 1/2

La procedura inerente al ***controllo di I livello*** è riportata alla lett. a) e b).

Le verifiche ai sensi del par. 4, c. 1, lett a) comprendono:

- le **verifiche amministrative** rispetto a ciascuna Domanda di Rimborso (DDR) presentata dai beneficiari.
- le **verifiche sul posto** (in loco) sulle operazioni.



VERIFICHE EX ART. 125, PAR. 6 REG. (UE) N. 1303/2013- 1/2

La frequenza e la portata delle verifiche sul posto sono proporzionali **all'ammontare del sostegno pubblico** a un'operazione e al **livello di rischio individuato da tali verifiche** e dagli audit effettuati dall'autorità di audit per il sistema di gestione e controllo nel suo complesso.

Le verifiche sul posto di singole operazioni ai sensi del paragrafo 5, primo comma, lettera b), possono essere svolte a campione.



CONTROLLI DI I LIVELLO DEL PO FESR SICILIA 2014-2020 – 1/4

1. verifiche della procedura di selezione dei progetti.

2. verifiche amministrative durante l'attuazione per il

(a) il controllo della coerenza e della conformità delle procedure di affidamento della realizzazione delle opere o dell'acquisizione di beni e servizi, alle procedure e criteri previsti, che siano non discriminatori e trasparenti, che tengano conto di principi quali la parità e lo sviluppo sostenibile, che siano conformi alle vigenti norme nazionali e dell'Unione Europea e che rientrino nell'ambito di applicazione dei Fondi per l'intero periodo di attuazione;

(b) il controllo delle domande di rimborso presentate dai beneficiari, intermedie e finali, in base alla verifica della richiesta di pagamento e dei documenti giustificativi (fatture, bollette di consegna, estratti bancari, relazioni di avanzamento, etc.) o dalle condizioni previste in caso di utilizzo delle opzioni di semplificazione dei costi;



CONTROLLI DI I LIVELLO DEL PO FESR SICILIA 2014-2020 – 2/4

3. verifiche in loco durante la realizzazione del progetto (precedentemente notificata la beneficiario, **con lo scopo di verificare**:

- l'esistenza e l'**operatività del beneficiario** selezionato;
- la presenza presso la sede del beneficiario **di tutta la documentazione amministrativo-contabile in originale**, compresa la documentazione giustificativa di spesa;
- l'esistenza presso il beneficiario di una **contabilità separata**;
- il **corretto avanzamento** oppure il completamento dell'opera pubblica o della fornitura di beni e servizi oggetto del cofinanziamento;



CONTROLLI DI I LIVELLO DEL PO FESR SICILIA 2014-2020 – 3/4

- la **conformità delle opere**, dei beni o dei servizi oggetto del cofinanziamento **a quanto previsto dalla normativa** comunitaria e nazionale; dal POR; dalla procedura di selezione dell'operazione; dalla Convenzione stipulato tra AdG e beneficiario; dal bando; dal Contratto stipulato con il fornitore;
- l'adempimento degli **obblighi di informazione** previsti dalla normativa comunitaria;
- la **corrispondenza di ogni singolo giustificativo di spesa al progetto cofinanziato**, nonché l'**assenza di cumulo** con eventuali altre agevolazioni.

4. verifiche in loco dopo la realizzazione del progetto



CONTROLLI DI I LIVELLO DEL PO FESR SICILIA 2014-2020 – 4/4

Notifica del controllo ai beneficiari

«In coerenza con gli indirizzi dell'EGESIF, l'Autorità di Gestione:

- **notificherà le verifiche in loco in tempo utile** affinché il beneficiario possa mettere a disposizione, al momento della verifica, il personale interessato (per es. addetti alla gestione dei progetti, ingegneri e contabili) nonché la documentazione utile (in particolare di carattere finanziario, per es. estratti bancari e fatture);
- in alcuni casi ed in particolare quando sia difficile determinare la realtà dell'operazione dopo che il progetto è stato completato, **le verifiche in loco verranno condotte senza preavviso** al beneficiario durante la realizzazione del progetto.» (cfr. Manuale dei Controlli di I livello)



CONTROLLI DI I LIVELLO DEL PO FSE SICILIA 2014-2020 – 1/2

1. Verifica **sulla procedura di selezione delle operazioni**

2. **Controllo documentale**

- sulle operazioni finanziate a costi reali
- delle operazioni finanziate mediante tasso forfettario
- delle operazioni finanziate a UCS
- su operazioni finanziate mediante somme forfettarie



CONTROLLI DI I LIVELLO DEL PO FSE SICILIA 2014-2020 – 2/2

3. Controlli amministrativi in loco

- per le operazioni finanziate a costi reali
- per le operazioni finanziate mediante tasso forfettario
- per le operazioni finanziate a UCS
- per le operazioni finanziate con somme forfettarie

4. **Controlli ispettivi in loco** per tutte le tipologie d'intervento (a sorpresa)



CONTROLLI DOCUMENTALI NEL PO FSE SICILIA 2014-2020

Le verifiche amministrative su base documentale hanno per oggetto la **documentazione amministrativa e contabile** presentata dal soggetto attuatore nelle diverse fasi di esecuzione dell'operazione e **sono finalizzate alla validazione della spesa** dichiarata dal Beneficiario

In particolare, le verifiche documentali vengono svolte:

- in **fase di realizzazione dell'operazione**, sul 100% delle Domande di Rimborso intermedie presentate dai beneficiari che vengono periodicamente trasmesse all'UMC/Servizio MC, corredate della documentazione probatoria delle spese effettivamente sostenute/attività realizzate;
- a **conclusione dell'operazione**, con la presentazione della Domanda di Rimborso finale (in fase di rendicontazione compilazione di Check list e Nota di revisione).



CONTROLLI IN LOCO NEL PO FSE SICILIA 2014-2020 – 1/5

Le verifiche in loco, ossia svolte presso la sede del Beneficiario, sono riconducibili a due diversi tipi di verifica:

A. **controlli di natura amministrativa** descritti in maniera differenziata a seconda della modalità di rendicontazione dei costi: costi reali, tasso forfettario, unità di costo standard, e somme forfettarie;

B. **controlli di natura ispettiva** svolti secondo le medesime modalità – ma con intensità differenziata – a seconda delle modalità di valorizzazione dei costi (Es: costi reali/standard, ecc.).



CONTROLLI IN LOCO NEL PO FSE SICILIA 2014-2020 – 2/5

Le verifiche in loco di natura amministrativa sono eseguite al fine di controllare in particolare

- la **realità/effettività dell'operazione**
- la **fornitura del bene/servizio in conformità** con i termini e le condizioni dell'accordo
- i **progressi fisici**
- la legittimità e **regolarità della spesa**
- il rispetto delle norme dell'UE sulla **pubblicità**
- la presenza di una **contabilità separata** ovvero un'adeguata verifica contabile e la tracciabilità dei pagamenti nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 art. 125 e dalla legge n. 136/2010.



CONTROLLI IN LOCO NEL PO FSE SICILIA 2014-2020 – 3/5

Le **verifiche amministrative in loco** sono eseguite su **base campionaria** (sulla base di una metodologia e un piano di campionamento), previa comunicazione al Beneficiario/soggetto attuatore rientrante nel campione, con **almeno 5 giorni di preavviso**.

Tutte le **spese certificate nelle Domande di Pagamento sono validate dalle verifiche amministrative** effettuate su ciascuna Domanda di Rimborso presentata dai beneficiari, nonché dalle **verifiche in loco** che sono realizzate sulle operazioni ad esse correlate.

Tali **verifiche in loco possono anche concludersi dopo** che le spese relative all'operazione siano state certificate in una Domanda di Pagamento, purché terminino entro la chiusura dei conti dell'anno contabile di riferimento.



CONTROLLI IN LOCO NEL PO FSE SICILIA 2014-2020 – 4/5

Controlli ispettivi in loco per tutte le tipologie d'intervento

I controlli ispettivi sono **effettuati “a sorpresa” (senza preavviso)** per quegli interventi che prevedono una preventiva pianificazione delle attività e la trasmissione del relativo calendario didattico/cronoprogramma o di altro strumento di programmazione.



CONTROLLI IN LOCO NEL PO FSE SICILIA 2014-2020 – 5/5

Controlli ispettivi in loco verificano i seguenti aspetti:

- rispetto del **calendario**/cronoprogramma delle attività
- corretto e conforme svolgimento dell'operazione finanziata, nel rispetto delle norme vigenti e **di quanto previsto nel progetto** approvato - corretta tenuta dei registri, se previsti
- rispetto dei **criteri di pubblicizzazione** delle operazioni
- grado di **soddisfazione dei destinatari** ove rilevata, anche attraverso la somministrazione di appositi questionari (cfr. Allegato 29)



ARTICOLAZIONE TEMPORALE DELLE VERIFICHE IN LOCO – 1/2

Le verifiche in loco verranno pianificate in anticipo, **in previsione della certificazione** che le spese iscritte nei conti siano conformi al diritto applicabile (articolo 133, lettera c), del RDC).

Al **termine delle verifiche amministrative e prima della chiusura** della documentazione propedeutica per la chiusura dei conti, i progetti saranno campionati e verificati sul posto.

Al pari delle verifiche amministrative, le verifiche in loco saranno concluse in tempo utile per consentire all'Autorità di Gestione e all'Autorità di Certificazione la presentazione dei documenti previsti dall'Art. 138 del RDC, secondo i tempi fissati dal Regolamento finanziario, articolo 38.5 (ossia entro il 15 febbraio di ogni anno per i documenti relativi all'esercizio precedente).



ARTICOLAZIONE TEMPORALE DELLE VERIFICHE IN LOCO – 2/2

I controlli in loco delle operazioni devono essere **completati entro il 31 dicembre dell'anno contabile di riferimento** per consentire la chiusura dei conti al 15 febbraio dell'anno n+1.

Le **ulteriori scadenze interne** saranno determinate da AdG, AdC e AdA per rendere possibile:

- a) la certificazione dei conti dell'AdC ex art. 126 lett. c) del RDC;
- b) la dichiarazione di gestione in linea con l'articolo 125.4 e 10 del RDC;
- c) il parere di audit e la relazione di controllo annuale dell'AdA ex art. 127.5 del RDC.



GLI STRUMENTI PER IL CONTROLLI



GLI STRUMENTI OPERATIVI PER IL CONTROLLI – 1/4

- Programma Operativo
- SI.GE.CO
- Manuale delle procedure e Vademecum per i Beneficiari per l'FSE
- Manuale dei controlli di primo livello e il Manuale per l'attuazione per il FESR
- Allegati ai suddetti manuali (es. Check list)
- Piste di controllo
- Piano/Programma dei Controlli
- ecc.



GLI STRUMENTI OPERATIVI PER IL CONTROLLI – 2/4

Tutti i controlli posti in essere devono essere formalizzati **attraverso gli appositi verbali e le Check-list** (i cui format sono allegati Manuale delle Procedure FSE e al Manuale dei Controlli di I livello FESR).

Il **sistema informativo traccia l'esito delle verifiche effettuate**, rendendo così possibile il mantenimento, anche in ottica di elaborazione della Dichiarazione di affidabilità di gestione, di un **Registro delle verifiche di gestione** in cui sono conservati almeno i dati di seguito riportati con il collegamento alla verifica pertinente: valore di una irregolarità riscontrata, importo interessato, tipo di irregolarità o di risultato, misure adottate.



GLI STRUMENTI OPERATIVI PER IL CONTROLLI – 3/4

Le verifiche di gestione sono documentate nel fascicolo di progetto (cfr. Capitolo 17) e **nella Pista di Controllo** (cfr. art. 25, lettera h del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014) e i risultati sono messi a disposizione del personale e degli organismi interessati.

GLI STRUMENTI OPERATIVI PER IL CONTROLLI – 4/4

In tutte le fasi del **processo** i **soggetti abilitati ai controlli possono prendere visione delle risultanze dei controlli effettuati precedentemente** e/o da altri soggetti.

In particolare, sarà altresì garantito il monitoraggio di tutte le azioni di follow up necessarie **per assicurare la correzione degli errori e delle irregolarità riscontrate**



PISTE DI CONTROLLO

- Requisiti delle piste di controllo (Art. 25 Rrg. (UE) 480/2014)
- Le varie tipologie di piste di controllo (general/comuni, specifiche per avviso, o procedure – es . Retrospettivi)



PISTE DI CONTROLLO (ART. 25 REG. (UE) 480/2014 – 1/5)

1. I requisiti minimi dettagliati per la pista di controllo, per quanto riguarda i documenti contabili da mantenere e la documentazione di supporto da conservare, sono i seguenti:

a) la pista di controllo consente di **verificare l'applicazione dei criteri di selezione stabiliti dal comitato di sorveglianza;**

b) per quanto riguarda le **sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile a costi reali**, la pista di **controllo consente la riconciliazione tra gli importi aggregati certificati alla Commissione e i documenti contabili** dettagliati e i documenti giustificativi conservati dall'autorità di certificazione, dall'autorità di gestione, dagli organismi intermedi e dai beneficiari relativamente alle operazioni cofinanziate nel quadro del programma operativo;



PISTE DI CONTROLLO (ART. 25 REG. (UE) 480/2014 – 2/5)

c) per quanto riguarda le **sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile a costi standard** (tabelle standard e somme forfettarie), la pista di controllo **consente la riconciliazione tra gli importi aggregati certificati alla Commissione e i dati dettagliati riguardanti gli output o i risultati e i documenti giustificativi conservati** dall'AdC, dall'AdG, dagli OI e dai beneficiari, compresi, se del caso, i documenti sul metodo di definizione delle tabelle standard dei costi unitari e delle somme forfettarie, relativamente alle operazioni cofinanziate nel quadro del programma operativo;

d) per quanto riguarda i **costi determinati sulla base di finanziamenti a tasso forfettario**, la pista di controllo **dimostra e giustifica il metodo di calcolo**, ove ciò sia applicabile, **nonché la base per la fissazione dei tassi forfettari** e i costi diretti ammissibili o i costi dichiarati nell'ambito di altre categorie prescelte cui si applica il tasso forfettario;



PISTE DI CONTROLLO (ART. 25 REG. (UE) 480/2014 – 3/5)

- e) per quanto riguarda i **costi determinati sulla base di tassi forfettari per il personale e/o su metodi esistenti** e applicati nelle politiche dell'Unione, la pista di controllo consente **la convalida dei costi diretti ammissibili cui si applica il tasso forfettario**;
- f) la pista di controllo **consente la verifica del pagamento del contributo pubblico** al beneficiario;
- g) per ogni operazione, la pista di controllo **comprende**, a seconda dei casi, **le specifiche tecniche e il piano di finanziamento, i documenti riguardanti l'approvazione della sovvenzione, la documentazione relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici**, le relazioni del beneficiario e le relazioni sulle verifiche e sugli audit effettuati;



PISTE DI CONTROLLO (ART. 25 REG. (UE) 480/2014 – 4/5)

h) la pista di controllo **comprende informazioni sulle verifiche di gestione e sugli audit** effettuati sull'operazione;

i) fatti salvi l'articolo 19, paragrafo 3, e gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 1304/2013 (relativo a YEI), la pista di controllo **consente la riconciliazione tra i dati relativi agli indicatori di output dell'operazione e i target finali**, i dati comunicati e il risultato del programma;

j) per **gli strumenti finanziari**, la pista di controllo comprende i documenti giustificativi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera e), del presente regolamento (documenti relativi a: l'istituzione dello strumento, gli importi conferiti allo strumento, il funzionamento dello strumento, i costi di gestione, etc.)



PISTE DI CONTROLLO (ART. 25 REG. (UE) 480/2014 – 5/5)

2. L'autorità di gestione assicura che siano **disponibili i dati relativi all'identità e all'ubicazione degli organismi che conservano tutti i documenti giustificativi necessari a garantire un'adeguata pista di controllo** conforme ai requisiti minimi di cui al paragrafo 1.



IRREGOLARITA' E FRODI



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

FormezPA

ART. 122 DEL RDC

Nell'ambito della programmazione 2014-2020, **l'art. 122 del RDC** (Regolamento Disposizioni Comuni) stabilisce che gli **Stati membri** sono responsabili della gestione e del controllo dei PP.OO, mediante l'istituzione del Si.Ge.Co., la **gestione delle irregolarità** e il recupero degli importi indebitamente versati, nonché la **messa in campo di misure antifrode** efficaci e proporzionate che tengano conto dei rischi individuati.



PRESUPPOSTI DI IRREGOLARITA' E FRODI

In materia di irregolarità e frodi si fonda su **due presupposti** :

- la violazione di una norma europea
- l'esistenza di un danno finanziario.

Qualunque atto lesivo degli interessi finanziari della Comunità è innanzitutto una **irregolarità** nell'ambito della quale è ricompreso anche l'esito di una **condotta fraudolenta**, cosicché nel caso di semplici irregolarità trovano applicazione misure correttive di tipo amministrativo, mentre nel caso di irregolarità intenzionali (frodi) sanzioni amministrative, nel caso di frodi gravi trovano applicazioni sanzioni penali.



DEFINIZIONE DI IRREGOLARITA'

Qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale relativa alla sua applicazione, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE che abbia o possa avere come **conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione** mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio dell'Unione



COMUNICAZIONE IRREGOLARITA' EX ART.122, PAR. 2 DEL RDC – 1/3

È fatto obbligo agli Stati Membri di comunicare alla Commissione Europea i casi di irregolarità informando la Commissione delle irregolarità **che superano i 10.000 EUR** di contributo dei fondi e sui progressi significativi dei relativi procedimenti amministrativi e giudiziari.

Il **Regolamento delegato (UE) n. 1970/2015** definisce i **criteri che determinano l'obbligo di “prima comunicazione”** per irregolarità che superano i 10.000 euro di contributo dei fondi e **sono state oggetto di un primo verbale “amministrativo o giudiziario”**, senza cioè che siano state accertate delle eventuali responsabilità o che si sia concluso un qualsiasi procedimento interno o giudiziario.



COMUNICAZIONE IRREGOLARITA' EX ART.122, PAR. 2 DEL RDC – 2/3

L'obbligo di comunicazione delle frodi sorge non già al momento della comunicazione della notizia di reato da parte degli Organismi di controllo, esterni ed interni ai PO, bensì dal momento della richiesta di rinvio a giudizio. A seguito della sola notizia di reato è possibile comunicare l'infrazione qualificandola come "Irregolarità".



COMUNICAZIONE IRREGOLARITA' EX ART.122, PAR. 2 DEL RDC – 3/3

Gli Stati membri **non informano la Commissione** delle irregolarità in relazione a quanto segue:

- a) casi in cui l'irregolarità consiste unicamente nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di un'operazione rientrante nel PO **in seguito al fallimento** del beneficiario;
- b) casi **segnalati spontaneamente dal beneficiario** all'AdG o all'AdC prima del rilevamento da parte di una delle due autorità, sia prima che dopo il versamento del contributo pubblico;
- c) casi rilevati e corretti dall'AdG o dall'AdC **prima dell'inclusione delle spese in questione in una Domanda di Pagamento** presentata alla CE.



IRREGOLARITA' ACCERTATA – 1/2

- Qualora nell'ambito dei controlli di I livello, l'UOP, l'UMC/Servizio MC o il SRMC (FSE) **accertino un'irregolarità**, e l'esistenza della stessa venga confermata, l'**AdG**, tenendo conto delle informazioni trasmesse dal CdR, **decide quindi sulla necessità di comunicazione della stessa**.
- Se il caso rientra nella **fattispecie suscettibile di segreto istruttorio** e se del caso richiede il nulla-osta dell'autorità giudiziaria trasmette alla Procura della Repubblica tutta la documentazione comprovante l'irregolarità.
- Nel caso in cui vengano rilevate **situazioni configurabili come violazioni tributarie**, trasmette alla Guardia di Finanza l'eventuale documentazione atta a comprovare tali fatti (ai sensi dell'art. 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 2, ultimo comma, del D.Lgs n.



IRREGOLARITA' ACCERTATA – 1/2

Ottenuto l'eventuale nulla osta dell'Autorità giudiziaria viene **elaborata l'apposita scheda** ai sensi dell'art. 3 del **Regolamento di esecuzione (UE) n. 1974/2015** e provvede alla “finalizzazione” della comunicazione sul sistema rendendola disponibile **all'OLAF** per il tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Qualora l'irregolarità – a prescindere dalle fattispecie suesposte – **comporti un recupero (o una revoca)**, l'AdG, attraverso i CdR (Ufficio Gestione), adotta nei confronti del beneficiario tutti i **provvedimenti cautelari** idonei a tutelare gli interessi finanziari della Unione Europea e del Paese membro .



GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

Dott.ssa Rossana Giacalone

Dottore Commercialista e Revisore Legale

Consulente Formez PA

